



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** n. 177 del 23/02/11

- sottoposta ad approvazione dalla Giunta Comunale.

**OGGETTO:**

Proponente : L'assessore al Servizio del Personale

L'Ufficio del Personale

Firma [Firma]

Firma : [Firma]

**OGGETTO:** Assegnazione monte ore per prestazioni di lavoro straordinario. Anno 2011.

**RICHIAMATI**

- la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 120 del 15.02.2011 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2011;
- la comunicazione, alla parte sindacale, del prospetto relativo alla costituzione del fondo 2011, giusta nota del Presidente della Delegazione Trattante n. 2412 del 17.02.2011;
- i tabulati relativi alle prestazioni di lavoro straordinario autorizzato prestato nel decorso anno 2010;
- le direttive del Segretario Comunale prot. nn. 15098 del 30.11.2009, 930 del 21.01.2010 e 2190 del 11.02.2010;
- il fabbisogno emerso nella riunione con i Responsabili di Area, concernente l'oggetto, indetta con nota sindacale prot. n. 2660 del 21.02.2011;

**STIMATI**, alla luce di quanto sopra, gli importi del fabbisogno per l'anno 2011 così come di seguito specificato:

AREA	ORE
Amministrativa	300
Economico-finanziaria	150
Tecnica	900
Tributi	250
Vigilanza	300
<b>TOTALE</b>	<b>1.900</b>

**DATO ATTO** che questa Amministrazione è dotata di apposito orologio marcatempo per la rilevazione delle presenze del personale e per il controllo dell'effettiva durata della prestazione lavorativa;

**DATO ATTO**, altresì, che il limite di durata media dell'orario di lavoro, che la prestazione lavorativa non può superare, per ogni periodo di sette giorni, è di 48 ore e, giornalmente, di 10 ore, in entrambi i casi compreso il lavoro straordinario;

**SENTITI** i Responsabili di Area;

**VISTI**

- l'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, il quale disciplina le risorse finanziarie utilizzabili per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario ed, in particolare, il comma 4, che così statuisce "A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al

pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore.....*omissis*”;

- l'art. 38 del C.C.N.L. 14.09.2000, che così prevede “1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
  3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
  4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13<sup>a</sup> mensilità.
  5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
    - al 15% per il lavoro straordinario diurno;
    - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
    - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
  6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
  7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
  8. La disciplina del presente articolo e del successivo art. 39 integrano quella dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.”;
- l'art. 34 del C.C.D.I., che così dispone: “Tenuto conto della riduzione del 3% annua sul fondo per compensare prestazioni di lavoro straordinario, in sede di contrattazione decentrata integrativa relativa alla parte economica del presente C.C.D.I., viene annualmente determinato l'importo complessivo da destinare a tale istituto contrattuale.
- Nei limiti dello stanziamento determinato, l'Amministrazione comunale provvederà ad assegnare, alle singole Aree, gli importi ritenuti necessari, previo confronto con i rispettivi Capi Area.
- Sul fondo di cui al presente articolo, graveranno anche le somme dovute al personale per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in occasione dei turni di reperibilità.
- Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di posizione organizzativa.”;
- l'articolo 9 della Legge 30 Dicembre 1991, n. 412, secondo il cui disposto “A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo”;

- l'articolo 3, co. 83, della Legge 2007, n. 244, secondo il cui disposto "1. A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo";
- le Circolari del Ministero per la Funzione Pubblica n. 58089/30.11.1990, n. 83203/13.12.1991, n. 87420/01.04.1991, n. 90501/26.06.1992, n. 4797/20.10.1992, n. 3/16.02.1994 e n. 7/24.02.95;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

### **SI PROPONE**

**Per le superiori motivazioni:**

**DI ASSEGNARE** ai Responsabili di Area il seguente monte ore di lavoro straordinario per l'anno 2011:

<b>AREA</b>	<b>ORE</b>
Amministrativa	300
Economico-finanziaria	150
Tecnica	900
Tributi	250
Vigilanza	300
<b>TOTALE</b>	<b>1.900</b>

da utilizzare nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, nonché delle direttive interne emanate in materia;

**DI TRASMETTERE** copia della presente ai Responsabili di Area, alla R.S.U. ed al Servizio del Personale.

**1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**

**favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Calatabiano li 23 FEB. 2011



---

**2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE:**

**favorevole/contrario** per i seguenti motivi

---

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Calatabiano li

---

---

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

 **IL PRESIDENTE**  
**L'ASSESSORE ANZIANO**  **IL SEGRETARIO COMUNALE** 

La presente Deliberazione è trasmessa :  
ai Capigruppo, con nota  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
L'Addetto  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.  
Il Messo Notificatore  
li ..... **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:**  
a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.  
(1) Cancellare ciò che non interessa.  
Dalla Residenza Municipale, li 25.02.11  
 **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_  
li \_\_\_\_\_  
**Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria**  
\_\_\_\_\_